



CITTA' DI GIAVENO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. CC / 32 / 2024

Data 15/07/2024

OGGETTO: ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ E COMPATIBILITÀ DEI PROCLAMATI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE E CONVALIDA - ART 41 - COMMA 1 - D.LGS 267/2000 - EVENTUALE CONVALIDA DEI CONSIGLIERI COMUNALI A SWEGUITO DI SUBENTRO AI MEMBRI DELLA GIUNTA DECADUTI

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **quindici** del mese di **luglio** alle ore 18:30 , nella sala delle adunanze Consiliari, convocato con avvisi scritti tramite posta elettronica certificata e recapitati a norma di Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito, in **SESSIONE STRAORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE** ed in **SEDUTA** resa **PUBBLICA** attraverso la **trasmissione in streaming**, il Consiglio Comunale del quale sono membri i seguenti Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
OLOCCO STEFANO	Sì	BES ANDREA	Sì
BERTOTTI ANDREA	Sì	GIOANA CLAUDIO	Sì
PORTIGLIATTI PIANCERA MARINO	Sì	BIDDOCCU ALBERTO	Sì
CROVELLA LINDA	Sì	MORETTA MAURO	Sì
MANUSIA JACOPO	Sì	RUFFINO DANIELA	Sì
PITTONI PIERPAOLO	Sì	FAVARON EDOARDO	Sì
GUGLIELMINO PAOLO	Sì	ZANELLA DANIELA	Sì
MORELLO SIMONA	Sì	PORTIGLIATTI BARBOS ALBERTO	Sì
BARONE MARILENA	Sì		
		Totale Presenti	17
		Totale Assenti:	/

Sono altresì presenti i seguenti assessori comunali:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
GIACONE CARLO	Sì	MORISCIANO MAURO	Sì
GROSSI ANTONELLA	Sì	CASTAGNOLI PAOLA	Sì
VERSINO LUCA	Sì		
		Totale Presenti	5
		Totale Assenti:	/

Le presenze rilevate si riferiscono all'orario di apertura del Consiglio.

Assume la presidenza il Presidente f.f. **BERTOTTI ANDREA**

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa DI RAIMONDO GIUSEPPA.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a discutere e eventualmente deliberare ai sensi del D.lgs. 267/00 sull'argomento sopraindicato.

Ore 18.37 Il Presidente F.F Cons. Bertotti Andrea passa alla trattazione del **punto n. 1** iscritto all'O.d.G. della seduta avente per oggetto: **“ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA' DEI PROCLAMATI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE E CONVALIDA – ART. 41 – COMMA 1 – D.LGS 267/2000 – EVENTUALE CONVALIDA DEI CONSIGLIERI COMUNALI A SEGUITO DI SUBENTRO AI MEMBRI DELLA GIUNTA DECADUTI”**

Il Presidente dà lettura dei nominativi dei proclamati eletti e dei subentranti, come descritto dai verbali delle operazioni dell'Ufficio Elettorale Centrale e nel testo proposta della deliberazione.

Il Segretario dà quindi lettura degli articoli di riferimento degli articoli 60 - 61 - 63 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) e degli articoli 10, 11 e 12 del D.Lgs. 235/2012;

A seguire

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere tecnico espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 – favorevole;

Visto il parere tecnico espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 – favorevole;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 all'art. 42 circa le competenze del Consiglio Comunale;

Con votazione espressa in forma palese da n. 17 Consiglieri presenti e votanti

- Astenuti n. /
- Favorevoli n. 17
- Contrari n. /

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: **“ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA' DEI PROCLAMATI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE E CONVALIDA – ART. 41 – COMMA 1 – D.LGS 267/2000 – EVENTUALE CONVALIDA DEI CONSIGLIERI COMUNALI A SEGUITO DI SUBENTRO AI MEMBRI DELLA GIUNTA DECADUTI”**

Successivamente

Con votazione espressa in forma palese da n. 17 Consiglieri presenti e votanti

- Astenuti n. /
- Favorevoli n. 17
- Contrari n. /

IL CONSIGLIO COMUNALE DICHARA

La presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° D.Lgs 18/08/2000 n. 267 T.U.E.L.

La documentazione integrale degli interventi è stata attuata per il tramite di opportuni mezzi di registrazione audio e audio-video. I relativi file sono idoneamente conservati e depositati presso la Segreteria. La registrazione audio è allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, alla quale si fa integrale rinvio ai sensi degli artt. 42 e 43 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
n. 32 del 08/07/2024

Su proposta dell'assessore / sindaco

PREMESSO che:

- **in data 8-9 giugno 2024** si sono tenute presso questo Comune le elezioni amministrative per l'elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale, con il successivo turno di ballottaggio tenutosi **in data 23-24 giugno 2024**;

- ai sensi dell'art. 40, comma 2, Tuel, la prima seduta del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, è convocata dal Sindaco e presieduta dal Consigliere anziano, fino alla elezione del Presidente del Consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente del Consiglio per l'elezione del Vice Presidente del Consiglio, la comunicazione dei componenti della Giunta comunale e per gli ulteriori adempimenti e, ai sensi dell'art. 46, comma 3 Tuel, proseguendo infine con la nomina della Commissione elettorale comunale;

- è Consigliere anziano, come disposto dall'art. 40 comma 2 del Tuel - D. Lgs. n. 267/2000, colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art.73 Tuel, con l'esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo art. 73;

DATO ATTO che:

- dal verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale Centrale per le elezioni comunali, datato 12.6.2024, risulta essere consigliere anziano, la Sig.ra GROSSI Antonella, per aver ottenuto n. 185 voti di preferenza nella lista n. 9, che ha riportato n. 1508 voti validi, totalizzando, così, la cifra individuale di complessivi voti 1693;

- la Sig.ra Antonella GROSSI con decreto del Sindaco n. 7 in data 5/7/2024 è stata nominata Assessore e, avendo accettato la nomina, risulta decaduta, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il Verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale Centrale per le elezioni comunali, datato 12.6.2024, dal quale risulta che il Consigliere che ha riportato la cifra individuale più alta dopo il primo, decaduta per la nomina ad Assessore, è il Sig. BERTOTTI Andrea, per aver ottenuto n. 99 voti di preferenza nella lista n. 9, che ha riportato n. 1508 voti validi, totalizzando, così, la cifra individuale di complessivi voti 1607 e che, risultando Consigliere anziano, viene dunque invitato dal Sindaco a presiedere il Consiglio;

RILEVATO che:

- dai verbali delle operazioni dell'Ufficio Centrale per le elezioni comunali del 12.6.2024 e del 25.6.2024 risultano essere proclamati eletti:

a) alla carica di **Sindaco OLOCCO Stefano**;

b) alla carica di Consigliere Comunale:

GIOANA Claudio

GROSSI Antonella

BERTOTTI Andrea

PORTIGLIATTI PIANCERA Marino

CROVELLA Linda

Lista n. 8 "Obiettivo Giaveno"

Lista n. 9 "Insieme si può"

Lista n. 9 "Insieme si può"

Lista n 9 "Insieme si può"

Lista n 9 "Insieme si può"

MANUSIA Jacopo Lista n 9 "Insieme si può"
GIACONE Carlo Lista n. 10 "Carlo Giacone con Giaveno"
VERSINO Luca Lista n. 10 "Carlo Giacone con Giaveno"
BARONE Marilena Lista n. 10 "Carlo Giacone con Giaveno"
FRAGOMELI Erika Lista n. 10 "Carlo Giacone con Giaveno"

BIDDOCCU Alberto CANDIDATO SINDACO
MORETTA Mauro Lista n 5 "Giaveno per Tutti"
RUFFINO Daniela Lista n 6 "Giaveno Futura"

FAVARON Edoardo Lista n 2 CANDIDATO SINDACO "Sindaco per Giaveno"

ZANELLA Daniela Lista n 4 CANDIDATO SINDACO "Fratelli D' Italia"

PORTIGLIATTI BARBOS Alberto Lista n 12 CANDIDATO SINDACO "Giaveno nel Cuore"

Tutto ciò premesso,

il **Presidente** dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

- il Responsabile del servizio interessato (art. 49 co. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267);
- il Segretario Comunale (artt. 49 co. 2 e 97 co. 4.b del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 41, il quale prevede che: "Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69";

DATO ATTO che, con l'art. 55 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, modificato ed integrato con l'art. 10 del D. Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 è stata disciplinata tutta la materia e in particolare, a norma dell'articolo 1, co. 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 sono state abrogate le disposizioni degli articoli 58 e 59 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e sono state disciplinate agli articoli 10 e seg. di tale norma le ipotesi di "Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali";

RILEVATO che dai su richiamati Verbali non si rilevano motivi di ineleggibilità, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 267/2000 e che alla segreteria non risultano pervenuti reclami;

VISTI i decreti del Sindaco n. 6 – 7 – 9 del 5.7.2024 con i quali sono stati nominati assessori i sotto indicati Consiglieri Comunali:

GIACONE Carlo
GROSSI Antonella
VERSINO Luca

VISTO l'art. 64 del D.Lgs. 267/2000 "Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta" che ai commi 1-2-3 così recita:

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti;

ATTESO che, a seguito dell'accettazione della carica di assessore, sono decaduti ex legge dalla carica di Consigliere Comunale i signori: GIACONE Carlo; GROSSI Antonella; VERSINO Luca;

RITENUTO di procedere alla surroga dei predetti Consiglieri decaduti con i Consiglieri che, nelle rispettive liste, sono risultati nell'ordine non eletti;

PRESO ATTO CHE con Nota Prot 17631 del 09/07/2024 sono stati convocati i Signori: - GUGLIELMINO Paolo Lista n. 10 "Carlo Giacone con Giaveno" – MORELLO Simona Lista n. 10 "Carlo Giacone con Giaveno" – VIGNI CHITTI Valentina Lista n. 9 "Insieme si può";

RILEVATO che:

la Signora VIGNI CHITTI Valentina, in data 9/7/2024 Prot. 17697, ha presentato formale rinuncia preventiva alla nomina e che, con Nota Prot 17698, è stato convocato il Sig. PITTONI Pier Paolo, Consigliere non eletto che segue nell'ordine la Consigliere rinunciataria della Lista n. 9 "Insieme si può";

la Signora FRAGOMELI Erika, in data 14/7/2024 Prot. 18152, ha presentato formale rinuncia preventiva alla nomina e che, con Nota Prot 18211, è stato convocato il Sig. BES Andrea, Consigliere non eletto che segue nell'ordine la Consigliere rinunciataria della Lista n. 10 "Carlo Giacone con Giaveno";

VISTO :

il parere del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Territorio e autonomie locali 10.5.2021 - Categoria 11 Controllo sugli Organi degli Enti Locali : "PROCEDURA PER LA SURROGA DI UN CONSIGLIERE DIMISSIONARIO IN CASO DI RINUNCIA AL SUBENTRO", che in sintesi così esprime:

“Non avendo il legislatore previsto una specifica disciplina al riguardo si ritiene che la rinuncia preventiva alla carica non richieda particolari formalità e potrà essere presentata con qualsiasi modalità, purché nel rispetto dei principi generali che regolano la presentazione delle istanze alla Pubblica Amministrazione, dettati dalle norme sulla semplificazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000). E' al Consiglio Comunale che la problematica deve essere rimessa atteso che tale organo deve pronunciarsi sulla sussistenza o meno in capo ai suoi componenti di cause ostative a far parte del collegio”.

CONSIDERATO che mentre nel passato non si riteneva possibile la rinuncia alla carica di Consigliere non essendo effettivamente ancora stata conseguita, in pareri del Ministero attuali è stata posta in rilievo una più recente giurisprudenza in materia, sentenza del TAR Puglia – Sezione di Lecce, n. 922/2015 del 17.03.2015 che perviene a diverse conclusioni, in quanto **attribuisce alla preventiva rinuncia alla carica di consigliere da parte di candidati non eletti aventi titolo allo scorrimento della lista, la medesima valenza formale delle dimissioni dalla carica.** La succitata pronuncia, sembrerebbe assimilare, alla rinuncia preventiva formulata dal candidato prima della proclamazione degli eletti, la preventiva rinuncia alla carica di consigliere da parte del candidato primo dei non eletti avente titolo allo scorrimento della lista;

CONSIDERATO l'orientamento giurisprudenziale, confermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3091 del 23 maggio 2018, secondo il quale *“l'accettazione della candidatura alle elezioni non crea di per sé vincoli giuridici, ma dà luogo ad un impegno fiduciario, che può essere rinunciato attraverso un'autonoma dichiarazione di volontà, senza necessità d'accettazione, fermo però restando che, per la stessa esigenza di certezza che contraddistingue il procedimento elettorale - anche in considerazione che la rinuncia alla candidatura può incidere sull'ammissibilità della lista e, più in generale, sulla posizione di altri candidati - tale rinuncia va prodotta con le stesse modalità e negli stessi termini stabiliti per la presentazione delle candidature, in caso contrario la rinuncia esplicando effetti non sulla composizione della lista, ma solo sul*

diritto all'elezione del rinunciatario" (C.d.S., sez. V, 1° ottobre 1998, n. 1384; cfr., altresì, negli stessi sensi, C.G.A.R.S., 11 ottobre 2012, n. 906; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 29 aprile 2015, n. 2432 e 12 aprile 2012, n. 1724; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 26 ottobre 2004, n. 2001; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 6 novembre 2007, n. 1135)". Sul tema, va sottolineato che la non vincolatività dell'accettazione della carica ha carattere di principio generale dell'ordinamento, come affermato da una giurisprudenza risalente e consolidata: "Se un principio generale vige in materia, è quello, già enucleato dalla giurisprudenza di questo Consiglio (Sez. V, 28 aprile 1950 n. 528), secondo il quale l'accettazione del mandato politico (ed amministrativo), e così pure della candidatura, non crea vincoli giuridici, ma dà luogo ad un impegno fiduciario che, per il fatto stesso di non essere giuridicamente obbligatorio, può essere sempre rinunciato" (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 165 del 15 maggio 1981);

DATO ATTO che i sopra indicati signori GUGLIELMINO Paolo; MORELLO Simona; PITTONI Pier Paolo e BES Andrea, vengono invitati a prendere parte alla votazione;

ATTESO che il Presidente del Consiglio comunale F.F. ha invitato i signori Consiglieri comunali ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli eventuali motivi di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità a carico degli eletti, per i casi di cui al Titolo III, Capo II, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. per il quinquennio 2024/2029, nonché a pronunciarsi formalmente sulla eleggibilità degli stessi.

ASCOLTATO il Segretario Generale che dà lettura degli articoli 60 - 61 - 63 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) e degli articoli 10, 11 e 12 del D.Lgs. 235/2012;

Con il seguente risultato della votazione, espresso in forma palese e proclamato dal Sig. Presidente:

**Si propone che il Consiglio Comunale
DELIBERI**

di convalidare la elezione diretta del Sindaco e dei seguenti Consiglieri comunali che hanno tutti i requisiti di candidabilità ed eleggibilità stabiliti dalla legge, per i quali non esistono condizioni di incompatibilità agli stessi note:

GENERALITA

VOTAZIONE PER LA
CONVALIDA

Favorevoli

Contrari

Nulli o astenuti

OLOCCO Stefano SINDACO
BERTOTTI Andrea
PORTIGLIATTI PIANCERA Marino
CROVELLA Linda
MANUSIA Jacopo
PITTONI Pier Paolo
BARONE Marilena
GUGLIELMINO Paolo
MORELLO Simona
BES Andrea
GIOANA Claudio
BIDDOCCU Alberto
MORETTA Mauro
RUFFINO Daniela

FAVARON Edoardo
ZANELLA Daniela
PORTIGLIATTI BARBOS Alberto

Infine,

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, co. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;

Con il seguente risultato della votazione, espresso in forma palese e proclamato dal Sig. Presidente:

Componenti n. maggioranza richiesta n. presenti n. votanti n.
..... astenuti n. Voti favorevoli n., Voti contrari n.

Si propone altresì che il Consiglio Comunale

DELIBERI

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE F.F.
FIRMATO IN ORIGINALE
BERTOTTI ANDREA**

**IL SEGRETARIO GENERALE
FIRMATO DIGITALMENTE
DI RAIMONDO GIUSEPPA**



CITTA' DI GIAVENO

Città Metropolitana di Torino

PROPOSTA CONSIGLIO COMUNALE

(NUM 32 DEL 08/07/2024)

Oggetto:

ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ E COMPATIBILITÀ DEI PROCLAMATI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE E CONVALIDA - ART 41 - COMMA 1 - D.LGS 267/2000 - EVENTUALE CONVALIDA DEI CONSIGLIERI COMUNALI A SWEGUITO DI SUBENTRO AI MEMBRI DELLA GIUNTA DECADUTI

**PARERE DI REGOLARITA'
TECNICA**

Visto l'art. 49 e 147 bis D.LGS. 267/2000

Vista la proposta di deliberazione allegata,

Al fine del controllo preventivo in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

Si esprime il seguente parere: **FAVOREVOLE**

GIAVENO, li 11/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-DI RAIMONDO GIUSEPPA
firmato digitalmente



CITTA' DI GIAVENO

Città Metropolitana di Torino

PROPOSTA CONSIGLIO COMUNALE

(NUM 32 DEL 08/07/2024)

Oggetto:

ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ E COMPATIBILITÀ DEI PROCLAMATI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE E CONVALIDA - ART 41 - COMMA 1 - D.LGS 267/2000 - EVENTUALE CONVALIDA DEI CONSIGLIERI COMUNALI A SWEGUITO DI SUBENTRO AI MEMBRI DELLA GIUNTA DECADUTI

**PARERE DI REGOLARITA'
TECNICA**

Visto l'art. 49 e 147 bis D.LGS. 267/2000

Vista la proposta di deliberazione allegata,

Al fine del controllo preventivo in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

Si esprime il seguente parere: **FAVOREVOLE**

GIAVENO, li 15/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BONAUDDO LUISELLA
firmato digitalmente

D.LGS. 267/2000

Art. 60. Ineleggibilità

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale:

(alinea così modificato dall'art. 1, comma 23, lettera a), legge n. 56 del 2014)

- 1) il Capo della Polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei ministri;
- 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
- 3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;
- 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
- 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;
- 7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
- 8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
- 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;
(numero dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte costituzionale, con sentenza n. 27 del 2009, nella parte in cui prevede l'ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate)
- 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia;
(numero così modificato dall'art. 14-decies, legge n. 168 del 2005)
- 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;
- 12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione.

(numero così sostituito dall'art. 1, comma 23, lettera a), legge n. 56 del 2014)

2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata

degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. La causa di ineleggibilità prevista nel numero 12) non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi. *(comma così modificato dall'art. 8, comma 13-sexies, legge n. 125 del 2015)*

4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.

8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

Art. 61. Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente della provincia

(rubrica così sostituita dall'articolo 7 della legge n. 140 del 2004)

1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:

1) il ministro di un culto;

2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale;

(numero così modificato dall'art. 7 della legge n. 140 del 2004)

1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore.

(comma così sostituito dall'art. 7 della legge n. 140 del 2004)

Art. 62. Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte.

Art. 63. Incompatibilità

(La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno 2013, n. 120, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti)

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale:

(alinea così modificato dall'art. 1, comma 23, lettera b), legge n. 56 del 2014)

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

(numero così modificato dall'art. 14-decies, legge n. 168 del 2005)

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

(numero così modificato dall'art. 2, comma 42, legge n. 10 del 2011)

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia

proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;

(numero così modificato dall'art. 3-ter legge n. 75 del 2002)

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Art. 10

Incidibilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'[articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'[articolo 416-bis del codice penale](#) o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito

di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale](#), diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del [codice penale](#);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'[articolo 4, comma 1, lettera a\) e b\), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#).

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a

conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'[articolo 665 del codice di procedura penale](#), all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

Art. 11

Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 10:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera a),

b) e c);

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

4. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

5. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.
6. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.
7. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.
8. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 10, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.
9. Copie dei provvedimenti di cui al comma 8 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 110, e successive modificazioni.

Art. 12

Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

- 1.** In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della provincia, del sindaco, del presidente della circoscrizione e dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali, oltre alla documentazione prevista da altre disposizioni normative, ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'[articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia](#)

[di documentazione amministrativa](#), di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10.

2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'[articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#).

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti.



CITTA' DI GIAVENO

Città Metropolitana di Torino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

REG. N. 986

Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione **Consiglio Comunale / 32 / del 15/07/2024** viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del comune, raggiungibile dal sito internet www.comune.giaveno.to.it, dal **31/07/2024** al **15/08/2024** consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

Giaveno , li 31/07/2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dematteis Rosella
firmato digitalmente
